



ISTITUZIONE SCOLASTICA 1° CIRCOLO ASTI

C.so Dante Alighieri 88, 14100 Asti - Tel. 0141/593171

C. M.: ATEE00100D – Codice Fiscale: 80005440054 - Codice Univoco: UF9BU2

e-mail: atee00100d@istruzione.it – pec: atee00100d@pec.istruzione.it

sito web: www.primocircoloasti.it



PROTOCOLLO OPERATIVO PER LA SEGNALAZIONE DI COMPORTAMENTI A RISCHIO E ABUSI SUI MINORI

Gli operatori pubblici sono tutti legati da un dovere costituzionale di collaborazione (art. 113 principio di legalità e art. 97 principio di buona amministrazione) e la tutela del minore è una finalità di pubblico interesse anch'essa prevista dalla Costituzione.

Dalla Circolare del Ministero dell'Interno del 4/10/2000 (**ed, inoltre, dal** Documento della Commissione nazionale del 1998 **e il** Piano Nazionale del 3/10/2002 **emanato in attuazione dell'**art. 2.3.1 della DGR 7/20100 del 2004) **si evince che la** Scuola è in prima linea nel prevenire situazioni di abuso e maltrattamento sui minori, non solo in quanto luogo privilegiato ove percepire segni rivelatori di malessere fisico e psicologico, ma anche in quanto sede opportuna per insegnare ai bambini ad avere consapevolezza di sé e del proprio valore e fiducia negli adulti, attraverso percorsi specifici di educazione all'affettività e alla sessualità.

Gli **operatori scolastici** hanno il compito di individuare carenze e atti che turbano i minori e, pertanto, devono imparare a leggere e a riconoscere (anche attraverso una formazione specifica in materia) i segnali di malessere, agitazione, isolamento rispetto al gruppo classe o atteggiamenti non consoni all'età di appartenenza e a registrarli con accuratezza, condividere le proprie valutazioni, prima, con il personale in servizio presso la scuola, poi, con la rete degli esperti in grado di valutare i singoli casi.

Pertanto, sono inderogabili doveri della scuola:

- **lo sviluppo del proprio ruolo educativo (psicologico, sociale, emotivo, cognitivo) nel trattamento del disagio;**
- **la prevenzione/integrazione, per quanto possibile, dell'azione penale;**
- **l'attivazione delle sinergie tra tutti coloro che hanno in carico il/la bambino/a;**
- **il dialogo con i genitori sul disagio del/della bambino/a;**
- **il rilevamento di un atteggiamento non collaborativo/ostacolante o collaborativo della famiglia;**
- **l'informazione ai genitori o ai legali responsabili;**
- **in caso di persistenza del disagio del bambino, il dialogo/confronto con altri professionisti sul territorio e, in questa ipotesi, è richiesta la firma di entrambi i genitori su apposita liberatoria;**
- **il confronto, ove possibile, con professionisti/centri che hanno specifiche competenze in materia.**

Per tutto quanto sopra premesso,



ISTITUZIONE SCOLASTICA 1° CIRCOLO ASTI

C.so Dante Alighieri 88, 14100 Asti - Tel. 0141/593171

C. M.: ATEE00100D – Codice Fiscale: 80005440054 - Codice Univoco: UF9BU2

e-mail: atee00100d@istruzione.it – pec: atee00100d@pec.istruzione.it

sito web: www.primocircoloasti.it



quando un operatore scolastico appartenente al personale ATA o lo stesso docente abbia ragionevoli sospetti che un minore stia subendo abusi o maltrattamenti fuori dall'ambito scolastico, **ha l'obbligo/dovere di denuncia segnalando per iscritto e senza ritardo le sue perplessità** al Dirigente Scolastico che intraprenderà un percorso di osservazione, per verificare se ci sono segnali di disagio e sofferenza, garantendo la massima collaborazione ai Servizi del Territorio e all'Autorità Giudiziaria.

Nell'ipotesi in cui ciò non fosse possibile, ovvero in caso di assenza temporanea del Dirigente, subentra il collaboratore designato a sostituirlo o un Reggente o incaricato di presidenza.

La denuncia non potrà in nessun caso essere ritardata e verrà, comunque, presentata dall'insegnante che abbia avuto notizia del fatto-reato.

La conoscenza deve riguardare: **fatti, condotte, comportamenti** (anche se riferiti da altri e non conosciuti per diretta percezione) integranti, sul piano astratto, gli elementi oggettivi del reato.

In ogni caso, al **Dirigente scolastico**, e ad esso soltanto (artt. 25 D.Lgs n. 165/2001 e 396 D.Lgs n. 297/1994), spetta la competenza di rappresentanza esterna e di relazione con l'esterno (Cass. n. 11597/1995).

Quindi, in presenza di **reati procedibili d'ufficio**, egli deve denunciare la notizia di reato all'Autorità giudiziaria (o ad altra autorità che abbia l'obbligo di riferire a quella, come ad es. la Stazione o il Comando dei Carabinieri o la Questura), pena la configurabilità del reato di omessa denuncia di reato (artt. 361 c.p.).

FATTISPECIE PIÙ SIGNIFICATIVE DI REATI IN DANNO DI MINORI

(v. alla voce Glossario norme e figure giuridiche di riferimento)

A grandi linee nell'ambito scolastico le tipologie di reato per i quali è prevista la **procedibilità d'ufficio** sono:

- Violazione obblighi di assistenza familiare (art. 570 c. II c.p.);
- Abuso dei mezzi di correzione (art. 571 c.p.);
- Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli (art. 572 c.p.);
- Lesione personale (artt. 582, 583, e 585 c.p.);
- Abbandono di persone minori o incapaci (art. 591 c.p.);

Ed inoltre:

- Tutti i comportamenti a rischio o inadeguati per l'età anagrafica dei minori (linguaggi, gesti, disegni a sfondo sessuale);



ISTITUZIONE SCOLASTICA 1° CIRCOLO ASTI

C.so Dante Alighieri 88, 14100 Asti - Tel. 0141/593171
C. M.: ATEE00100D – Codice Fiscale: 80005440054 - Codice Univoco: UF9BU2
e-mail: atee00100d@istruzione.it – pec: atee00100d@pec.istruzione.it
sito web: www.primocircoloasti.it



- Danneggiamenti a cose e persone;
- Aggressività rivolta a adulti e bambini;
- Atteggiamenti gravemente autolesionistici;
- Fughe dall'edificio scolastico;
- Tutti i comportamenti ritenuti disfunzionali per età e contesto.

RICONOSCERE I SEGNALI DI DISAGIO E DIFFERENZA TRA CASI SOSPETTI E CERTI DI MALTRATTAMENTI E/O ABUSI SUI MINORI:

● In caso di **SOSPETTI di maltrattamenti e/o abusi**, seguirà un attento dialogo con il minore al quale verrà garantita massima privacy sulle confidenze rivelate e la presa in carico della sua situazione, registrando o mettendo per iscritto, con la massima fedeltà e tempestività, le sue rivelazioni e conservando anche eventuali materiali elaborati dal minore (disegni, testi scritti).

E' di fondamentale importanza, instaurare con i bambini un clima di fiducia e confidenza e incoraggiarli a continuare a parlare senza mettere in dubbio la veridicità delle loro affermazioni, né formulare domande che già contengono una risposta.

Il "sospetto sufficientemente fondato" può basarsi, inoltre, su altri fattori notati o rilevati nell'esercizio delle proprie funzioni tra cui:

- Informazioni raccolte in occasione dei colloqui con i genitori o con altri parenti;
- Conoscenza di notizie allarmanti sul/sulla bambino/a o sulla famiglia;
- Presenza di indicatori fisici e/o psicologico-comportamentali (quest'ultimi se accompagnati da racconti o confidenze raccolte dal bambino/a o dai genitori o altri parenti) di maltrattamento o abusi.

Occorre mantenere il più assoluto riserbo circa quanto appreso e il monitoraggio della situazione deve essere costante.

La **fase della trascrizione e della registrazione** diventa essenziale in caso di futuro procedimento penale, che trasformerebbe quei documenti in una vera e propria prova documentale.

● In caso di **CERTEZZA di maltrattamenti e/o abusi**, il docente deve immediatamente denunciare alle forze dell'ordine il reato di cui è venuto a conoscenza.

In ogni caso, la parola d'ordine è riserbo, sensibilità e accoglienza verso il minore.



ISTITUZIONE SCOLASTICA 1° CIRCOLO ASTI

C.so Dante Alighieri 88, 14100 Asti - Tel. 0141/593171

C. M.: ATEE00100D – Codice Fiscale: 80005440054 - Codice Univoco: UF9BU2

e-mail: atee00100d@istruzione.it – pec: atee00100d@pec.istruzione.it

sito web: www.primocircoloasti.it



Se alle confessioni dell'alunno si aggiunge uno stato di trascuratezza e/o negligenza da parte dei genitori, questi ultimi vengono invitati a cambiare i propri atteggiamenti nei confronti del figlio.

Se la **situazione persiste**, la scuola segnalerà la famiglia ai Servizi Sociali che si occuperanno di vigilare sulla famiglia e sul minore, verificando anche situazioni:

✗ di **TRASCURATEZZA** (presenza di abbigliamento inadeguato alle condizioni climatiche, carenza di cure igieniche, assenza o carenza di cure sanitarie, ecc...);

✗ di **ABUSI E MALTRATTAMENTI** (a livello fisico, lesioni cutanee e scheletriche, lividi, ecchimosi ed ematomi sui parti del corpo, contusioni, ferite, cicatrici, graffi morsi, segni di bruciature e ustioni su parti del corpo, fratture ripetute; a livello comportamentale, comportamenti autolesivi, e distruttivi, aggressività e atteggiamento violento verso gli adulti e i compagni, isolamento sociale in classe e durante i momenti ricreativi, richiesta costante dell'attenzione dell'adulto, sdoppiamento della personalità, improvvisi e repentini cambiamenti dell'umore e/o nel rendimento scolastico, riluttanza a tornare a casa per timore degli adulti, consistenti ritardi nello sviluppo psicomotorio, nel controllo sfinterico, nelle capacità logiche di pensiero, comportamento disturbante nei confronti del cibo, ecc ...) che richiedono l'intervento dell'Autorità Giudiziaria.

In caso di sospetto di abusi sessuali o maltrattamenti familiari su minori, i genitori dell'alunno non vanno avvisati.

IN QUALI CASI PROCEDERE

Spesso il dubbio più frequente dei docenti si riferisce al momento della denuncia ai servizi sociali o all'autorità giudiziaria, come polizia e questura.

Per questo è opportuno fare una distinzione tra i casi incerti e quelli urgenti:

A) CASI INCERTI

Si intendono tutte le situazioni nelle quali il minore manifesta disagio durante le ore scolastiche, **ma** la sua condizione richiede più tempo per essere valutata e poi inviata alle autorità competenti. In questi casi, l'esperienza suggerisce agli insegnanti di comunicare sempre i propri dubbi agli assistenti sociali per verificare se quel caso è già conosciuto o preso in carico e per attenzionare, in ogni caso, la famiglia.

B) CASI URGENTI



ISTITUZIONE SCOLASTICA 1° CIRCOLO ASTI

C.so Dante Alighieri 88, 14100 Asti - Tel. 0141/593171

C. M.: ATEE00100D – Codice Fiscale: 80005440054 - Codice Univoco: UF9BU2

e-mail: atee00100d@istruzione.it – pec: atee00100d@pec.istruzione.it

sito web: www.primocircoloasti.it



Si intendono, tutte le situazioni nella quali si possono riscontrare alcuni segnali evidenti, come segni di violenza intra-familiare (lividi su parti del corpo, paura di ritornare a casa, angoscia espressa anche a scuola) o, nel caso più eclatante, in cui il minore riveli spontaneamente di aver subito una **violenza**.

Anche in questi casi l'esperienza insegna che, prima di agire nell'immediato, è opportuno attendere elementi concreti per procedere alla segnalazione o alla denuncia.

A tal fine, la legge differenzia ulteriormente i casi di urgenza in due diverse categorie:

- l'urgenza OGGETTIVA, che richiede un intervento tempestivo a tutela del minore che altrimenti sarebbe in pericolo di vita;
- l'urgenza SOGGETTIVA, che si verifica quando il docente sente ragionevoli preoccupazioni sullo stato di salute fisica e psicologica del minore.

Si ricorda che, sia che si tratti di urgenza soggettiva che oggettiva, il personale scolastico deve sempre confrontarsi con gli altri colleghi e con il Dirigente Scolastico, chiedendo inoltre la consulenza dei servizi sociali che hanno maggiore esperienza di questo tipo di situazioni.

In particolare, quando si manifesta una situazione di urgenza oggettiva, il docente, in collaborazione con il Dirigente Scolastico, è **tenuto ad** attivare, alternativamente:

- **il Servizio Sociale**
 - gli organi di Polizia Giudiziaria del territorio (Polizia di Stato, Carabinieri);
 - la Procura della Repubblica competente presso il Tribunale per i minorenni.

Non solo, il docente che ha monitorato l'alunno, **in caso di violenze fisiche evidenti su parti del corpo**, lo deve accompagnare al Pronto Soccorso per ottenere un **referto medico** che ne attesti la presenza.

Per quest'ultima incombenza il docente avviserà i genitori come atto formale, senza però chiedere loro il permesso.

In caso contrario, redigerà di suo pugno una segnalazione scritta che verrà trasmessa all'Autorità Giudiziaria immediatamente, inserendo anche le dichiarazioni del minore e le eventuali registrazioni effettuate.

FASE DELLA DENUNCIA DA PARTE DELLA SCUOLA

La legge 184 del 1983 e la legge 149 del 2001 pongono un **obbligo di segnalazione** all'Autorità Giudiziaria a carico degli incaricati di pubblico servizio nei casi di abbandono morale e materiale di un minore; mentre la legge 216 del 1991 obbliga l'Istituzione scolastica (nelle persone di Pubblici Ufficiali o di Incaricati di



ISTITUZIONE SCOLASTICA 1° CIRCOLO ASTI

C.so Dante Alighieri 88, 14100 Asti - Tel. 0141/593171

C. M.: ATEE00100D – Codice Fiscale: 80005440054 - Codice Univoco: UF9BU2

e-mail: atee00100d@istruzione.it – pec: atee00100d@pec.istruzione.it

sito web: www.primocircoloasti.it



pubblico servizio) alla denuncia nei casi di grave rischio, e cioè quando sono venuti a conoscenza di un reato che è perseguibile d'ufficio.

Si precisa che **tra i Pubblici Ufficiali rientrano gli insegnanti delle scuole pubbliche, degli istituti privati o delle scuole convenzionate**, ritenendo che l'**omissione di denuncia** integri essa stessa reato a carico dei docenti ai sensi degli **articoli 361 o 362 del codice penale**.

QUANDO FARE LA DENUNCIA

Il momento della denuncia è di fondamentale importanza e va fatto in modo estremamente scrupoloso.

La comunicazione dovrà essere fatta **per iscritto** al Dirigente scolastico tramite l'ufficio protocollo e deve:

- riportare quanto osservato e ascoltato nel contesto scolastico in relazione sia al bambino che ai genitori o alla famiglia;
- deve fornire riferimenti temporali e nominativi, quando possibile;
- non deve contenere giudizi, ipotesi e/o accuse di alcun tipo;
- deve essere inviata al Dirigente o a chi ne fa le veci che inoltrerà la segnalazione a chi di competenza.

Nello specifico, il Dirigente scolastico, di concerto con il personale scolastico (insegnanti, collaboratori scolastici, ecc...) che abbia eventualmente raccolto la segnalazione o che abbia avuto diretta osservazione e percezione del fatto costituente reato, deve denunciare la notizia di reato trasmettendo le informazioni di cui è in possesso direttamente alla Procura della Repubblica competente e/o ad organi di Polizia Giudiziaria del territorio (Polizia di Stato, Carabinieri), senza porre in essere nessun ulteriore atto di indagine o di accertamento in modo autonomo al fine di non inquinare le prove e mettere in guardia la famiglia.

La norma non prevede un termine rigido e predeterminato (l'art. 331 c.pp. prevede infatti che la denuncia vada presentata "senza ritardo"): tuttavia, è punito il ritardo ingiustificato che vanifichi lo scopo di accertamento e repressione del reato che costituiscono la finalità della norma.

Nelle fattispecie di che trattasi, la tempestività sarà tanto maggiore, tenuto conto soprattutto dell'esposizione a rischio del minore vittima del reato.

La segnalazione a soggetti diversi, pur se tenuti a loro volta alla denuncia, non assolve al relativo obbligo. Ciò vale sia nel caso in cui il minore sia vittima che autore del reato.



ISTITUZIONE SCOLASTICA 1° CIRCOLO ASTI

C.so Dante Alighieri 88, 14100 Asti - Tel. 0141/593171

C. M.: ATEE00100D – Codice Fiscale: 80005440054 - Codice Univoco: UF9BU2

e-mail: atee00100d@istruzione.it – pec: atee00100d@pec.istruzione.it

sito web: www.primocircoloasti.it



In caso di reati procedibili d'ufficio commessi in danno di minori da parte di adulti conviventi o legati da rapporti di parentela o affinità, il Dirigente scolastico inoltrerà copia della denuncia alla Procura presso il Tribunale per i minorenni, competente a promuovere iniziative giurisdizionali di tutela in sede civile.

La denuncia va fatta in forma scritta, anche nel caso in cui l'autore del reato non sia conosciuto, attenendosi strettamente ai fatti, riportando i dati in proprio possesso in maniera completa ed esauriente, ma senza effettuare valutazioni sull'attendibilità del fatto.

COSA NON FARE

Nel caso di segnalazione penale per sospetto abuso, maltrattamento o grave pregiudizio intra-familiare è certo che non si debba convocare né avvisare la famiglia dell'avvenuta denuncia né la persona indicata dal minore quale presunto autore del maltrattamento o abuso e chiedere chiarimenti, potendo rientrare la segnalazione nel segreto istruttorio afferente alla fase delle indagini penali, anche se potrebbero essere oggetto di diritto di accesso (Decreto MPI n. 60 del 1996 e successive modifiche ed integrazioni).

Qualora si profili la vera e propria notizia di reato, ogni attività ulteriore di accertamento è preclusa a tutti gli organi che non siano il P.M. o la Polizia Giudiziaria da lui delegata.



ISTITUZIONE SCOLASTICA 1° CIRCOLO ASTI

C.so Dante Alighieri 88, 14100 Asti - Tel. 0141/593171
C. M.: ATEE00100D – Codice Fiscale: 80005440054 - Codice Univoco: UF9BU2
e-mail: atee00100d@istruzione.it – pec: atee00100d@pec.istruzione.it
sito web: www.primocircoloasti.it



UNA GRIGLIA POSSIBILE PER SEGNALAZIONE

Intestazione della scuola

Luogo e data

Destinatario

Oggetto dello scritto

Periodo di osservazione su quanto riferito

Stesura dei contenuti e dei segnali di disagio osservati

Eventuali interventi attuati a favore del bambino (es. colloqui con i genitori)

Firma degli insegnanti che hanno osservato/ascoltato il bambino

Firma del responsabile della scuola

RAPPORTO TRA SCUOLA E GENITORI

Prima di fare una segnalazione scritta all’Autorità Giudiziaria e ai Servizi Sociali è necessario:

- **Dialogare con i genitori sul disagio del bambino** (non su sospetto di abuso o maltrattamento fisico intra-familiare) e aver rilevato un atteggiamento non collaborativo oppure ostacolante l’intervento a favore dello stesso;
- **Informare i genitori o i legali responsabili che, data la persistenza del disagio del bambino, la scuola ha il compito di dialogare con altri professionisti sul territorio** (avvio del lavoro di rete extra scolastico) come da procedura per tutti i bambini che si trovano in situazione di persistente disagio (sottoscrizione consenso informato).

Dopo aver fatto la segnalazione:

- **Informare i genitori sull’avvenuta segnalazione scritta all’Autorità giudiziaria e ai Servizi Sociali competenti** (tranne nelle ipotesi di reato).

Lo schema di seguito illustrato, può essere utilizzato per le relazioni richieste alla Scuola dai Servizi Sociali dei Comuni su mandato degli Organi Giudiziari in caso di indagine o di monitoraggio della situazione.



ISTITUZIONE SCOLASTICA 1° CIRCOLO ASTI
 C.so Dante Alighieri 88, 14100 Asti - Tel. 0141/593171
 C. M.: ATEE00100D – Codice Fiscale: 80005440054 - Codice Univoco: UF9BU2
 e-mail: atee00100d@istruzione.it – pec: atee00100d@pec.istruzione.it
 sito web: www.primocircoloasti.it



SCHEMA PER SEGNALAZIONE/RELAZIONE

Data

Oggetto: Nome del bambino/adolescente, età, scuola, classe frequentate, se Italiano o Straniero (specificare la nazionalità)

Periodo di osservazione: dal.....al.....

Composizione nucleo familiare

Presenza di patologie fisiche/psichiche certificate: SI NO

Se presente specificare

Frequenza scolastica: CONTINUA DISCONTINUA ASSENZA PROLUNGATA

Motivazioni:

.....

Progressi cambiamenti di sedi scolastiche: SI NO

Se si specificare

.....

Principali segnali di disagio osservati:

Stato di salute fisica: igiene, cura personale e abbigliamento, alimentazione (iper/iponutrizione), enuresi, encopresi, lividi o altri segni sul corpo, problemi sanitari (occhi, denti, orecchie) non curati dai genitori, rallentamento della crescita con bassa statura, frequenti incidenti domestici/scuola

.....

.....

Segnali comportamentali: paura dell'adulto, atteggiamento attento e allarmato, timoroso degli ambienti estranei ma arrogante in quelli conosciuti, scoppi improvvisi d'ira, ricerca costante di oggetti-favori-attenzioni, difficoltà di apprendimento, ritardo del linguaggio, atteggiamenti affettivi inappropriati verso i compagni e/o verso i genitori, adesione/opposizione/partecipazione alla vita di classe e alle regole (isolamento, iperattività, anti-socialità, auto-svalutazione ecc.), rifiuto del contatto fisico o ricerca in modo distorto (aggressività/erotizzazione), svogliatezza, stanchezza, aggressività, comportamento adultomorfo, comportamento immaturo rispetto all'età, conoscenze precoci di temi e comportamenti sessuali, masturbazione coatta accompagnata da angoscia, costante rifiuto a spogliarsi o episodi in cui



ISTITUZIONE SCOLASTICA 1° CIRCOLO ASTI

C.so Dante Alighieri 88, 14100 Asti - Tel. 0141/593171
C. M.: ATEE00100D – Codice Fiscale: 80005440054 - Codice Univoco: UF9BU2
e-mail: atee00100d@istruzione.it – pec: atee00100d@pec.istruzione.it
sito web: www.primocircoloasti.it



si spoglia improvvisamente senza motivo, atteggiamento remissivo, disegni, scritti che riproducono esplicitamente scene a contenuto sessuale

.....
.....

Segnali emotivi osservati: tristezza, angoscia, nervosismo, ritiro/inibizione, ansia continua, assenza di slancio vitale, attenzione labile ed incostante, difficoltà ad ascoltare le indicazioni che gli forniscono gli adulti, carente iniziativa, immagine di sé stessa negativa/inadeguata, emozioni “congelate”, percezione falsamente forte di sé, demotivazione, stanchezza cronica, giochi ripetuti con temi prevalenti

Eventuali dichiarazioni/racconti spontanei del bambino (riportare letteralmente le espressioni verbali):

.....
.....

Il rendimento scolastico è:

Eventuale variazione di rendimento scolastico (calo improvviso, graduale, a livello qualitativo, quantitativo):

.....
.....

Atteggiamento della classe verso il bambino (relazioni tra bambini/insegnante ecc.):

.....

Osservazioni sui genitori (collaborativi, non collaborativi, ambivalenti, sfuggenti, aggressivi, ecc.):

.....
.....

Principali problematiche riscontrate dall’insegnante:

.....
.....

Firma del Docente/i_



ISTITUZIONE SCOLASTICA 1° CIRCOLO ASTI

C.so Dante Alighieri 88, 14100 Asti - Tel. 0141/593171

C. M.: ATEE00100D – Codice Fiscale: 80005440054 - Codice Univoco: UF9BU2

e-mail: atee00100d@istruzione.it – pec: atee00100d@pec.istruzione.it

sito web: www.primocircoloasti.it



GLOSSARIO NORME E FIGURE GIURIDICHE DI RIFERIMENTO

Il seguente glossario è diretto a fornire agli operatori scolastici le nozioni fondamentali per orientarsi nelle loro mansioni di fronte a casi in cui sorga il sospetto di situazioni penalmente rilevanti.

Le informazioni riguardanti le figure di reato sono perciò limitate a quelle che hanno, o possono avere, più frequente attinenza con la tutela dei minori da possibili forme di abuso.

c.p = codice penale

c.p.p. = codice di procedura penale

Nozioni processuali

DENUNCIA

È l'atto con cui un fatto costituente reato perseguibile d'ufficio viene portato a conoscenza dell'Autorità giudiziaria (o di altra che a questa abbia l'obbligo di riferire) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, o anche da un privato.

È perseguibile d'ufficio il reato la cui punibilità non è subordinata a una sollecitazione in tal senso della persona offesa.

L'obbligo di denuncia ricorre:

- per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, in relazione a qualsiasi reato perseguibile d'ufficio del quale abbiano avuto notizia nell'ambito delle funzioni o del servizio (artt. 361 e 362 c.p.).

PUBBLICO UFFICIALE

È il soggetto appartenente alla pubblica amministrazione (es. **insegnante**, medico A.S.L., membro delle forze di polizia, etc.) o anche estraneo ad essa (es. medico di base, notaio, etc.) al quale la legge riconosce poteri autoritativi o certificativi disciplinati da norme di diritto pubblico (art. 357 c.p.).

INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

È il soggetto appartenente alla pubblica amministrazione (es. dipendente di un'azienda di trasporti pubblica) o anche estraneo ad essa (es. dipendente di un'azienda di trasporti privata) che presti un'attività di interesse pubblico come tale riconosciuta dalla legge, ma priva di poteri autoritativi o certificativi. Sono escluse dalla nozione le prestazioni d'opera meramente materiale (es. usciere; cuoco d'ospedale, etc.) (art. 358 c.p.)

La **presentazione della denuncia** va fatta (dai pubblici ufficiali e dagli incaricati di pubblico servizio in forma necessariamente scritta; dai privati anche solo in forma orale) al Pubblico Ministero oppure a un ufficiale di Polizia giudiziaria (artt. 331 – 333 c.p.p.).



ISTITUZIONE SCOLASTICA 1° CIRCOLO ASTI

C.so Dante Alighieri 88, 14100 Asti - Tel. 0141/593171

C. M.: ATEE00100D – Codice Fiscale: 80005440054 - Codice Univoco: UF9BU2

e-mail: atee00100d@istruzione.it – pec: atee00100d@pec.istruzione.it

sito web: www.primocircoloasti.it



POLIZIA GIUDIZIARIA

È composta dall'insieme degli organi appartenenti ai vari corpi di polizia (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Locale, etc.) competenti a raccogliere le notizie di reato e a collaborare, sotto la direzione del P.M., allo svolgimento delle indagini.

PUBBLICO MINISTERO

È l'autorità giudiziaria competente a svolgere le indagini sui fatti di reato e, al termine delle indagini, a valutare se debba essere chiesta l'archiviazione del procedimento o, al contrario, debba essere esercitata l'azione penale.

Per i reati commessi da maggiorenni, P.M. competente è la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario. Per quelli commessi da soggetti di età fra i 14 e i 18 anni (sotto i 14 anni non si è perseguibili penalmente), è la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

TRIBUNALE PER I MINORENNI

Oltre che competente a giudicare dei reati commessi da infra diciottenni, è competente anche ad adottare i provvedimenti più opportuni **per il minore che sia vittima di condotte pregiudizievoli di uno o di entrambi i genitori, anche non integranti fattispecie di reato (es. incuria, trascuratezza, etc.) o integranti reato nei confronti di persone diverse (es. maltrattamenti di un coniuge verso l'altro alla presenza del figlio)**. Tali provvedimenti possono avere gravità crescente: dalla presa in carico del nucleo familiare da parte dei servizi sociali, all'allontanamento del minore dalla casa familiare, sino dalla decadenza del genitore responsabile della condotta pregiudizievole dalla potestà sul figlio.

REFERTO (artt. 365 c.p.; 334 c.p.p.)

È lo specifico tipo di denuncia che sono chiamati ad effettuare, entro 48 ore, gli esercenti professioni sanitarie (medici, psicologi, infermieri) che abbiano prestato la propria assistenza in casi che possono presentare i caratteri di un delitto perseguibile d'ufficio.

L'obbligo di referto, dunque:

- deve essere assolto immediatamente, nel senso che non compete al professionista nessun approfondimento sulla fondatezza del sospetto;
- riguarda i soli casi in cui il professionista, anche non pubblico ufficiale, sia intervenuto nella situazione sospetta di reato: non sussiste invece quando il professionista abbia avuto notizia del reato non per avere prestato assistenza, ma in altro modo (p.es. perché informato da un collega): ma in tal caso può residuare il generale obbligo di denuncia se il professionista è anche pubblico ufficiale (p.es. responsabile della struttura in cui è avvenuta la visita). In ogni caso, il referto non è obbligatorio



ISTITUZIONE SCOLASTICA 1° CIRCOLO ASTI

C.so Dante Alighieri 88, 14100 Asti - Tel. 0141/593171

C. M.: ATEE00100D – Codice Fiscale: 80005440054 - Codice Univoco: UF9BU2

e-mail: atee00100d@istruzione.it – pec: atee00100d@pec.istruzione.it

sito web: www.primocircoloasti.it



quando presentarlo esporrebbe la persona assistita a procedimento penale (es. medico che ha visitato l'autore di maltrattamenti che, a sua volta, abbia riportato lesioni in una delle liti col maltrattato).

QUERELA (artt. 120 - 121 c.p.)

È la manifestazione di volontà di punizione del colpevole, rimessa alla persona offesa (o a soggetti che ne abbiano la rappresentanza), alla quale in certi casi di minore gravità sociale o, piuttosto, di peculiare delicatezza dei valori interessati la legge subordina la perseguibilità del reato.

La **titolarità del diritto di querela** spetta:

- per gli infraquattordicenni e gli interdetti, ai genitori o a uno solo di essi o al tutore;
- per i minori ultraquattordicenni e gli inabilitati, a se stessi o, anche contro il loro parere, al genitore o al tutore o curatore.

Se tali rappresentanti manchino o versino in conflitto di interessi col rappresentato (in particolare: se sono essi stessi indagati del delitto commesso in danno di quest'ultimo), è prevista la nomina di un curatore speciale, che può anche costituirsi parte civile nel successivo processo. Alla nomina provvede il Giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero ovvero degli enti che hanno per scopo la cura, l'educazione, la custodia o l'assistenza dei minorenni (art. 338c.p.p.).

L'esercizio del diritto di querela:

- deve avvenire entro il termine di tre mesi da quando la persona offesa ha avuto sicura notizia del reato (art. 124 c.p.; ma per i delitti di violenza sessuale il termine è di sei mesi: art. 609 septies c.p.)
- non è più possibile se il titolare vi ha fatto rinuncia in modo esplicito (con dichiarazione rilasciata all'interessato, a un ufficiale di polizia giudiziaria o a un notaio) o implicito (ossia con comportamenti incompatibili con la volontà di querelarsi) (artt. 124 c.p.; 339 c.p.p.).

Le formalità della querela sono le stesse della denuncia (v. sopra), salvo il fatto che non è necessaria la forma scritta, potendo la querela essere formulata oralmente al P.U. ricevente.

La **remissione della querela**, possibile sino alla sentenza irrevocabile (tranne che nei casi di violenza sessuale), estingue il reato. È un negozio giuridico bilaterale (non ha effetto se il querelato non dichiara di accettarla), può essere fatta sia nel processo che in sede extraprocessuale e si estende a tutti i concorrenti anche se fatta a favore di uno solo (artt. 152 – 156 c.p.; 340 c.p.p.).



ISTITUZIONE SCOLASTICA 1° CIRCOLO ASTI

C.so Dante Alighieri 88, 14100 Asti - Tel. 0141/593171
C. M.: ATEE00100D – Codice Fiscale: 80005440054 - Codice Univoco: UF9BU2
e-mail: atee00100d@istruzione.it – pec: atee00100d@pec.istruzione.it
sito web: www.primocircoloasti.it



FIGURE DI REATO

Delitti di violenza

PERCOSSE (art. 581 c.p.)

Consistono nella violenza fisica che non comporta lesioni apprezzabili, tali da determinare uno stato di malattia ed è un reato perseguibile a querela.

LESIONE PERSONALE (artt. 582, 583 e 585 c.p.)

Condotte di violenza fisica che danno luogo a lesioni, e si distinguono in:

- lievissime, se la malattia che determinano non supera i 20 giorni;
- lievi, se supera i 20 ma non i 40 giorni;
- gravi, se supera i 40 giorni o comporta l'indebilimento permanente di un senso o di un organo;
- gravissime, se producono la perdita di un senso, di un organo o della capacità di procreare, oppure una grave e permanente difficoltà della favella, oppure una deformazione o lo sfregio permanente del viso, o comunque una malattia insanabile.

Le lesioni da "lievi" in poi sono perseguibili d'ufficio. Quelle "lievissime" sono perseguibili a querela, salvo che siano commesse con armi o con sostanze corrosive, o che ricorrano talune aggravanti, tra cui (particolarmente rilevanti in questa sede):

- l'essere il fatto commesso al fine di eseguire un altro delitto (es. maltrattamenti in famiglia; violenza sessuale; rapina etc.);
- l'essere commesso contro l'ascendente o il discendente, se per motivi futili o adoperando sevizie o crudeltà.

VIOLENZA PRIVATA (art. 610 c.p.)

Consiste nel costringere taluno, mediante violenza o minaccia, a "fare, tollerare, od omettere qualche cosa". Si persegue d'ufficio.

Accanto a questa figura generale, esistono varie ipotesi speciali di violenza privata, punite più gravemente, come nel caso nella commissione di un reato (art. 611 c.p.: es. violenze su un minore perché spacci stupefacenti); nelle prestazioni sessuali (violenza sessuale, art. 609 bis c.p.).

SEQUESTRO DI PERSONA (art. 605 c.p.)

Consiste nel privare taluno della libertà personale.

È perseguibile d'ufficio. La norma incriminate, che richiede una privazione della libertà di locomozione per un tempo apprezzabile, ricadendosi altrimenti nella semplice violenza privata, tutela il diritto di



ISTITUZIONE SCOLASTICA 1° CIRCOLO ASTI

C.so Dante Alighieri 88, 14100 Asti - Tel. 0141/593171

C. M.: ATEE00100D – Codice Fiscale: 80005440054 - Codice Univoco: UF9BU2

e-mail: atee00100d@istruzione.it – pec: atee00100d@pec.istruzione.it

sito web: www.primocircoloasti.it



autodeterminazione individuale, e perciò si distingue (concorrendo con esso, quando riguardi minori) dal delitto di sottrazione di persone incapaci, che invece tutela l'esercizio delle prerogative del genitore o di chi abbia la tutela o la vigilanza sul minore, ed è perciò punito solo a querela di costoro, e sia quando l'incapace è consenziente alla sottrazione (art. 573 c.p.), sia quando non lo è (art.574 c.p.).

Delitti in ambito familiare

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE (art. 570 c.p.)

Consiste nell'abbandono del domicilio domestico o in qualunque altra condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie che implichi sottrazione ai doveri di assistenza inerenti alla qualità di genitore o a quella di coniuge. La pena è aggravata se il fatto consiste:

- 1) nel dilapidare i beni del figlio minore o del coniuge;
- 2) nel privare dei mezzi di sussistenza i figli minori o inabili al lavoro, oppure gli ascendenti o il coniuge .

Sono perseguibili d'ufficio i casi di cui al n.° 1) e quelli di cui al n.° 2) che riguardino minori; altrimenti si procede a querela.

Va osservato che:

- l'abbandono del domicilio domestico non integra il reato quando è una situazione solo transitoria in vista della separazione coniugale, e comunque quando sia giustificato dalla necessità di sottrarsi ad altrui condotte lesive (in primis: maltrattamenti);
- nell'ampia nozione di "contrarietà all'ordine o alla morale familiare" rientrano numerose condotte, la più frequente delle quali è la mancata contribuzione ai bisogni economici dei congiunti (anche in caso di separazione o divorzio, se in essi è stato stabilito il versamento di un assegno periodico per il mantenimento del coniuge o dei figli);
- la nozione di "mezzi di sussistenza" non coincide con l'assoluta indigenza, ma neppure con la mera trascuratezza finanziaria, e va individuata nell'insieme dei beni necessari per il soddisfacimento delle esigenze di vita primarie (vitto; abitazione; medicinali, etc.).

MALTRATTAMENTI (art. 572 c.p.)

È il delitto di chi maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni 14, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte. Se dal fatto deriva una lesione grave o gravissima o la morte (fatti comunque puniti in sé), anche la pena per i maltrattamenti è via via aumentata. Il delitto è perseguibile d'ufficio.



ISTITUZIONE SCOLASTICA 1° CIRCOLO ASTI

C.so Dante Alighieri 88, 14100 Asti - Tel. 0141/593171

C. M.: ATEE00100D – Codice Fiscale: 80005440054 - Codice Univoco: UF9BU2

e-mail: atee00100d@istruzione.it – pec: atee00100d@pec.istruzione.it

sito web: www.primocircoloasti.it



La nozione di maltrattamenti include qualsiasi vessazione di tipo fisico (percosse, lesioni) o psicologico (minacce, ingiurie, comportamenti umilianti o degradanti del tipo più vario: ad es. la segregazione; o l'imposizione della propria ubriachezza molesta, etc.), ma richiede che tali condotte rivestano un carattere abituale ed esprimano una volontaria offesa alla dignità della vittima come persona. Ad es., non costituisce maltrattamento penalmente rilevante (ma darà luogo solo a responsabilità di tipo civile, sotto il profilo dell'addebito della separazione o della perdita temporanea o definitiva della potestà genitoriale) la mera trascuratezza verso il coniuge o verso la prole.

ABUSI DEI MEZZI DI CORREZIONE O DI DISCIPLINA (art. 571 c.p.)

È una forma di maltrattamento minore, consistente nell'eccedere volontariamente dal tipo e dal grado di coercizione consentiti a fini pedagogici verso una persona sottoposta all'autorità del soggetto, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte. Il reato sussiste se il fatto comporta per la vittima il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, mentre è aggravato se produce effettivamente una lesione o la morte (art. 571 c.p.). Si procede d'ufficio.

Va osservato che:

- non è richiesta l'abitualità delle condotte, bastando anche un solo episodio a integrare il reato;
- deve trattarsi dell'abuso di mezzi pedagogici consentiti (es. "scappellotto"; stratonamento; divieto di ricreazione) e non quindi di uso di mezzi abusivi (es. frustate; lavori forzati; etc.), nel qual caso si avrà violenza privata o maltrattamenti, a seconda che si tratti di fatti episodici o abituali;
- lo stesso dicasi se, comunque, anziché da fini pedagogici, l'azione è dettata da finalità vessatorie: per tale ragione, se le lesioni o la morte conseguenti alla condotta sono volontarie, ricorre non l'ipotesi aggravata di cui all'art. 571 co. 2° c.p., ma gli ordinari delitti di lesioni o di omicidio.

Delitti contro la libertà sessuale e a sfondo sessuale in genere

VIOLENZA SESSUALE (art. 609 bis c.p)

È in realtà una nozione articolata, che comprende varie ipotesi:

1) violenza sessuale in senso stretto (art. 609 bis c.p.) è quella che consiste:

- a) nel costringere taluno a compiere o a subire atti sessuali mediante violenza o minaccia o abuso di autorità;
- b) nell'indurre taluno a compiere o a subire atti sessuali abusando delle sue condizioni di inferiorità fisica o psichica, o traendolo in inganno col sostituirsi ad altra persona.

Costituiscono aggravanti della violenza sessuale in senso stretto (art. 609 ter c.p.):



ISTITUZIONE SCOLASTICA 1° CIRCOLO ASTI

C.so Dante Alighieri 88, 14100 Asti - Tel. 0141/593171

C. M.: ATEE00100D – Codice Fiscale: 80005440054 - Codice Univoco: UF9BU2

e-mail: atee00100d@istruzione.it – pec: atee00100d@pec.istruzione.it

sito web: www.primocircoloasti.it



- l'aver la vittima meno di 14 anni, o di 16 se il colpevole ne è l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza (se la vittima ha meno di 10 anni, la pena è ulteriormente aumentata);
- l'essere il fatto commesso con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
- l'aver il colpevole agito travisato o simulando la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
- l'essere la violenza commessa su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
- la procedibilità (art. 609 septies c.p.) della violenza sessuale in senso stretto è in via di principio a querela, la quale peraltro, in deroga alla regola generale, è proponibile sino a sei mesi dal fatto e non è revocabile.

Si procede tuttavia d'ufficio:

1) se la vittima ha meno di anni 18;

2) se il fatto è commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, o che ha comunque con lui una relazione di convivenza;

3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;

4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio (es. atti osceni in luogo pubblico; maltrattamenti in famiglia; concussione, etc.).

2) violenza sessuale presunta (art. 609 quater c.p.) è quella che consiste nel compiere atti sessuali con una persona consenziente, ma di età inferiore a 14 anni, o a 16 anni se l'autore riveste una delle qualità sopra indicate (ma il fatto non è punibile se tra colpevole e vittima vi sia una differenza di età non superiore a 3 anni). Aggravante della violenza sessuale presunta è l'aver la vittima meno di 10 anni. Anche la violenza sessuale presunta è in via di principio perseguibile (art. 609 septies c.p.) a querela, la quale, anche in questo caso, è proponibile sino a sei mesi dal fatto e non è revocabile.

Si procede tuttavia d'ufficio:

1) se la vittima ha meno di anni 10;

2) negli altri casi sopra indicati ai nn. 2), 3) e 4). 3) violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies c.p.) consiste nella partecipazione di più persone riunite ad atti di violenza sessuale (in senso stretto o presunta), non richiedendosi che ciascuno dei partecipanti compia atti propriamente sessuali, ma solo che egli assista



ISTITUZIONE SCOLASTICA 1° CIRCOLO ASTI

C.so Dante Alighieri 88, 14100 Asti - Tel. 0141/593171

C. M.: ATEE00100D – Codice Fiscale: 80005440054 - Codice Univoco: UF9BU2

e-mail: atee00100d@istruzione.it – pec: atee00100d@pec.istruzione.it

sito web: www.primocircoloasti.it



consapevolmente al loro compimento rafforzando, con la sua presenza, il proposito degli autori materiali. Si applicano le aggravanti dell'art. 609 ter c.p..

La violenza di gruppo è sempre perseguibile d'ufficio.

La nozione di atti sessuali, lasciata volutamente indeterminata dal Legislatore del 1996, per ovviare agli inconvenienti della precedente distinzione tra “violenza carnale” e “atti di libidine violenti”, comprende qualsiasi atto inerente alla libido, e che sia dettato da un intento erotico (dovendo altrimenti configurarsi il meno grave delitto di ingiuria: art. 594 c.p.), e include quindi anche il semplice tocco delle zone erogene. È rimessa all'apprezzamento del giudice la possibilità di ridurre la pena (da 1/3 a 2/3) nei casi di “minore gravità”, valutati in rapporto non solo al tipo di approccio sessuale (es. astensione dalla penetrazione, in qualsiasi sua forma) ma anche e soprattutto alle sue modalità (es. astensione da forme di prevaricazione brutale).

INCESTO (art. 564 c.p.)

È il fatto di chi compie atti sessuali con un discendente (figlio, nipote) o un ascendente (genitore, nonno) o con un affine in linea retta (suocero/a; genero / nuora), ovvero con una sorella o un fratello, in modo che ne derivi pubblico scandalo. La pena è più grave in caso di relazione incestuosa duratura, e nei confronti del maggiorenne che commetta incesto con persona minore di anni 18.

Il reato è perseguibile d'ufficio. Si distingue dalla violenza sessuale perché riguarda i casi di atti sessuali tra persone consenzienti e al di fuori dei limiti di età della violenza sessuale “presunta” di cui all'art. 609 ter c.p..

CORRUZIONE DI MINORENNI (art. 609-quinquies c.p.)

Consiste nel compiere atti sessuali in presenza di persona minore di anni 14, al fine di farla assistere. È perseguibile d'ufficio. Per la nozione di “atti sessuali”, v. alla voce Violenza sessuale.

Altri reati contro la libertà individuale

RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÀ O IN SERVITÙ (art. 600 c.p.)

Consiste nell'esercitare su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà o nel mantenerla in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

Il delitto, perseguibile d'ufficio, è aggravato se commesso in danno di minore degli anni diciotto o se è diretto allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi. La norma precisa che la riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica



ISTITUZIONE SCOLASTICA 1° CIRCOLO ASTI

C.so Dante Alighieri 88, 14100 Asti - Tel. 0141/593171

C. M.: ATEE00100D – Codice Fiscale: 80005440054 - Codice Univoco: UF9BU2

e-mail: atee00100d@istruzione.it – pec: atee00100d@pec.istruzione.it

sito web: www.primocircoloasti.it



o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona offesa. In difetto di tali connotati, l'impiego di minori nell'accattonaggio integra comunque un reato (art. 671 c.p.), perseguibile d'ufficio.

PORNOGRAFIA MINORILE (art. 600- ter c.p.)

Sono contemplate varie condotte, via via meno gravi:

- 1) quella di chi utilizza minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico, o fa commercio del materiale pornografico così realizzato;
- 2) quella di chi, senza concorrere nella produzione o commercializzazione del materiale pornografico suddetto, lo distribuisce, divulga o pubblicizza con qualsiasi mezzo, oppure distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni 18;
- 3) quella di chi, fuori dai casi precedenti, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni 18. Tutte le ipotesi sono perseguibili d'ufficio.

DETEZIONE DI MATERIALE PORNOGRAFICO (art. 600-quater c.p.)

È il fatto di chi, fuori delle ipotesi di produzione, commercializzazione, divulgazione o cessione a terzi, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto. Perseguibile d'ufficio.